

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2020, n. 42

Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Precisazioni normative. Modifiche alla l.r. 48/1994.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Precisazioni sul procedimento di autorizzazione delle attività motoristiche nell'autodromo. Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 48/1994

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447);

Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore);

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998);

Considerato quanto segue:

1. Con le modifiche introdotte dalla l.r. 2/2020 alla l.r. 48/1994, è stata riconosciuta l'importanza strategica regionale, nazionale ed internazionale, dell'autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero, che rappresenta il circuito automobilistico e motociclistico più importante della regione, nonché uno dei più importanti a livello nazionale, per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici e attività ricreative;

2. Ad una rinnovata valutazione, nonché alla luce dell'impugnativa proposta dal Governo avverso la l.r. 2/2020 dinanzi alla Corte costituzionale e del conseguente giudizio ad oggi pendente dinanzi a tale Corte, è necessario apportare alcune modifiche alla l.r. 48/1994, come modificata dalla l.r. 2/2020, e inserire delle precisazioni finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti;

3. In particolare, è necessario precisare che, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, il Comune di Scarperia e San Piero e il soggetto gestore dell'autodromo concordano, mediante apposita convenzione, le misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti e a garantire le cautele tecniche necessarie per lo svolgimento delle attività, sentiti i comuni interessati e assicurando il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

4. È necessario eliminare il numero dei giorni di durata massima delle autorizzazioni in deroga, precedentemente fissato in duecentottanta, nonché eliminare le fasce orarie nell'ambito delle quali può svolgersi l'attività motoristica, rinviando per tale via, direttamente a quanto disposto dalla normativa statale di riferimento;

5. Al fine di consentire l'immediata applicazione delle disposizioni della presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Precisazioni sul procedimento di autorizzazione delle attività motoristiche nell'autodromo. Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 48/1994

1. Al comma 2 dell'articolo 8 bis della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), dopo le parole: "inquinamento acustico" sono aggiunte le seguenti: "sentiti i comuni interessati,".

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 48/1994 sono aggiunte le parole: "assicurando il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).".

3. Al comma 3 dell'articolo 8 bis della l.r. 48/1994,

le parole: “e non possono essere previste per più di duecentottanta giorni annui di attività continuativa” sono soppresse.

4. Il comma 4 dell'articolo 8 bis della l.r. 48/1994 è abrogato.

Art.2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 22 giugno 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17.06.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 25 maggio 2020, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 3 giugno 2020, n. 468

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoi

Assegnata alla 4a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 11 giugno 2020

Approvata in data 17 giugno 2020

Divenuta legge regionale 37/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia

di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 27 giugno 1994, n. 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2020, n. 43/R

Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

INDICE

- Art.1 - Oggetto e finalità
- Art.2 - Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
- Art.3 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi
- Art.4 - Individuazione dei membri del gruppo tecnico
- Art.5 - Funzioni svolte da dipendenti di altre Amministrazioni a favore della Regione Toscana
- Art. 6 - Funzioni svolte da dipendenti della Regione Toscana a favore di altre Amministrazioni
- Art. 7 - Compatibilità e limiti di impiego
- Art. 8 - Formazione professionale e strumentazione
- Art. 9 - Fondo di incentivazione
- Art.10 - Criteri di ripartizione del Fondo
- Art.11 - Modalità di erogazione del Fondo
- Art.12 - Erogazione degli incentivi
- Art.13 - Applicazione
- Art.14 - Disposizioni transitorie
- Art.15 - Disposizioni di coordinamento
- Art.16 - Abrogazioni

Allegato A

Allegato B

Allegato C

PREAMBOLO

Visto l'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.), che ha demandato a regolamento regionale la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, definendone i relativi